



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

Equity partner

Dott. Lodovico Comploj
Dott. Josef Vieider
Dott. Emilio Lorenzon
Dott. Alessandro Zanellato
Dott. Martin Lechner
Dott. Stefan Lanznaster

A tutti i clienti

Partner

Dott. Nicola Sartori
Dott. Thomas Pichler
Dott. Samuel Vittur

**Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater / Dottori commercialisti**

Dott.sa Elena Gattolin
Dott.sa Sabrina Tabiador
Dott.sa Monika Mattivi
Dott. Christian Gentilini
Dott.sa Serena Giacomozzi
Dott.sa Giulia Fortin
Dott. Luca Crepaz

Bilanzbuchhalter / Esperto contabile

Antonio Gocev

Circolare n° 6/2025

Bolzano, 17 gennaio 2025

Oggetto: Novità 2025 in ambito IVA e accise

A conclusione della nostra disamina delle novità 2025 fiscali (e non) vi daremo una panoramica delle più importanti disposizioni prevalentemente in materia di IVA contenute nella Legge Finanziaria 2025 (legge 207/2024), nel decreto mille-proroghe (D.L. 202/2024) e nel D.Lgs di recepimento della Direttiva UE 285/2020 (D.Lgs. 180/2024). In generale le novità si applicano dal 1° gennaio 2025.

1. IVA

1.1 Modifica di talune aliquote IVA

Prestazioni discariche e inceneritori (art. 1, comma 49 L.F.)

Con una modifica al n° 127-sexiesdecies Tab. A-III della legge IVA vengono definiti in maniera più chiara il conferimento in discarica e l'incenerimento di rifiuti. In particolare, viene stabilito che il conferimento in discarica e l'incenerimento di rifiuti senza efficiente recupero dell'energia sono soggetti all'aliquota ordinaria del 22% e non più del 10%.



**Attività alpinistiche
(art. 1, commi 64-65
L.F.G)**

Analogamente ai corsi per sport invernali, anche i corsi per attività alpinistiche (ad.es. delle scuole di alpinismo o di guide alpine), nella misura in cui non si tratti di attività esenti, sono soggette all'aliquota del 5%.

1.2 Altre modifiche in materia di IVA

**Reverse charge per
imprese di logistica
(art. 1, commi 57-
58 L.F.)**

I servizi prestati ad imprese di trasporti e logistica in base a contratti di appalto, subappalto o altro incarico, svolti prevalentemente con attività manuali, andranno fatturati senza addebitare l'IVA con il meccanismo del reverse charge. Tale ampliamento ad una ulteriore fattispecie del reverse charge necessita però dell'approvazione da parte della Commissione Europea, per cui la norma non è immediatamente applicabile.

**IVA e logistica (art.
1, commi 59-63
L.F.)**

In attesa dell'approvazione del suddetto meccanismo del reverse charge nel settore della logistica, è stata adottata la seguente procedura alternativa dal 1° gennaio 2025: il prestatore di servizi ed il committente potranno optare per l'adozione del reverse charge per un periodo di tre anni. Con apposito decreto attuativo verranno pubblicate le istruzioni ed i modelli per esercitare l'opzione. In caso di esercizio dell'opzione, l'imposta non esposta in fattura verrà liquidata e versata da parte del committente (analogamente al sistema dello spit payment) entro il 16 del mese successivo all'emissione della fattura, senza possibilità di compensazione orizzontale. Anche questo modo di procedere è in attesa delle disposizioni attuative.

**Servizi di
streaming (art. 3
D.lgs. 180/2024)**

Per i servizi di streaming tra imprese (B2B) non cambia nulla, mentre per la prestazione di servizi di streaming a consumatori finali vale in principio che la prestazione si considera eseguita dove il consumatore ha la sua sede.

**Fatture elettroniche
(art. 1, comma
80 L.F.)**

Dopo la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, viene ora concesso anche all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'accesso diretto alle fatture in formato XML conservate presso l'Amministrazione Finanziaria.

Fatture elettroniche e prestazioni

Con il decreto milleproroghe l'emissione della fattura elettronica per le prestazioni mediche e del settore sanitario nei confronti di privati cittadini (B2C)



**sanitarie (art. 3,
comma 6, DL
202/2024)**

è stata per l'ennesima volta rinviata. Da anni tale obbligo viene posticipato, ufficialmente per motivi di privacy, in attesa del rilascio delle specifiche tecniche. Questa volta però la proroga è concessa soltanto fino al 31 marzo 2025, dopodiché tutto dovrebbe essere pronto per partire con il suddetto obbligo di emissione delle fatture elettroniche anche in questo ambito.

**Nuovo regime per
associazioni (art. 3,
comma 10, DL
202/2024)**

La riforma del Terzo Settore è stata nuovamente rinviata. Ricordiamo che con il D.L. 146/2021, per evitare una procedura di infrazione dell'UE, determinate operazioni di enti ed associazioni erano state fatte rientrare nell'ambito IVA. Come conseguenza tutti gli enti e le associazioni interessati sono soggetti ad una serie di obblighi, quali aprire una partita IVA, tenere una contabilità IVA, emettere fatture elettroniche, liquidare l'imposta trimestralmente e redigere la dichiarazione annuale IVA. Da allora però l'attuazione delle norme è sempre stata anno per anno rinviata. Anche quest'anno il decreto milleproroghe ha previsto il rinvio al 1° gennaio 2026 della riforma, con la motivazione principale che in base alla legge quadro sulla riforma fiscale (legge 111/2023) sono previste delle semplificazioni da coordinare con la riforma fiscale del terzo settore (D.Lgs 117/2017).

**Apparati POS (art.
1, commi 73-76
L.F.)**

A partire dal 1° gennaio 2026 i registratori di cassa elettronici dovranno essere completamente integrati con il processo di fatture e corrispettivi e dei pagamenti elettronici. I dati relativi ai pagamenti elettronici dovranno confluire assieme agli incassi all'Amministrazione Finanziaria. Verrà introdotta un'interfaccia tra gli strumenti relativi alla registrazione dei corrispettivi e gli apparecchi che consentono il pagamento elettronico. Il tutto per limitare ulteriormente l'evasione fiscale.

Consigliamo di consultare per tempo i vostri fornitori di hardware e software per predisporre gli strumenti necessari per adempiere.

**IVA e formazione
(art. 1, commi 38-
44 L.F.)**

Prestazioni di formazione prestate alle agenzie di somministrazione di lavoro sono soggette all'aliquota IVA ordinaria a partire dal 2025. In passato si presumeva fossero prestazioni esenti. In considerazione dell'incertezza normativa non verranno applicate sanzioni per comportamenti difformi tenuti in passato.



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

2. ACCISE

Accisa sulla birra

L'accisa per le birrerie artigianali era stata ridotta in passato del 40% per una produzione fino a 10.000 ettolitri/anno; a partire dal 2025 si applica una riduzione del 50%. Per le birrerie con una produzione tra 10.000 e 30.000 ettolitri/anno, la riduzione è del 30%, per quelle con produzione tra 30.000 e 60.000 ettolitri del 20%.

Per ulteriori informazioni siamo naturalmente a vostra disposizione.

Cordiali saluti

Josef Vieider
